

Regolamento del Consiglio Provinciale

Approvato con D.C.P. n. 109 del 17.7.2000, e successivamente adeguato con D.C.P. n. 151 del 10.11.2003 e ulteriormente integrato con D.C.P. n. 120 del 1.12.2008 e D.C.P. n. 53 del 4.11.2013, successivamente integrato e modificato con D.C.P. n. 13 del 29/04/2026

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 DIFFUSIONE

ART. 3 LUOGO DELLE ADUNANZE

ART. 4 PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE

ART. 5 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

ART. 6 ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 7 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

ART. 8 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

CAPO II- RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - CONVOCAZIONE E ALTRE

NORME GENERALI

ART. 9 SESSIONI E SEDUTE

COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART. 10 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 11 ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 IL CONSIGLIERE DELEGATO

ART. 13 I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI

ART. 14 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI

ART. 15 I DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 16 DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE – SURROGA

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 18 ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE ED AVVISI AL PUBBLICO

ART. 19 DEPOSITO DELLE PROPOSTE E DEGLI EMENDAMENTI

ART. 20 DIBATTITI A CARATTERE NON DELIBERATIVO

ART. 21 PRESIDENZA DELL'ADUNANZA

ART. 22 SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

ART. 23 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

ART. 24 APERTURA DELL'ADUNANZA

ART. 25 USCITA DEI CONSIGLIERI DALL'AULA

ART. 26 NUMERO LEGALE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 27 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

ART. 28 NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 29 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI

ART. 30 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 31 DISCUSSIONE SUI VARI ARGOMENTI

ART. 32 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ART. 33 FORMULAZIONE E PUNTUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

ART. 34 DICHIARAZIONI DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'
ART. 35 FATTO PERSONALE
ART. 36 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA E MOZIONE D'ORDINE
ART. 37 DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI
ART. 38 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
ART. 39 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE
ART. 40 COMUNICAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO
ART. 41 PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

VOTAZIONI

42. SISTEMI DI VOTAZIONE
43. ORDINE DELLE VOTAZIONI
44. COMPUTO DELLA MAGGIORANZA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE
45. INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
46. ANNULLAMENTO O RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

47. DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
48. INTERROGAZIONI
49. SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI
50. INTERPELLANZE
51. SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
52. MOZIONI
53. SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO SEDUTE IN MODALITA' TELEMATICA

54. SEDUTE DI CONSIGLIO PROVINCIALE IN MODALITA' TELEMATICA
55. REQUISITI TECNICI
56. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
57. SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI E DELLE COMMISSIONI IN MODALITA' TELEMATICA

DISPOSIZIONI FINALI

58. REMISSIONE AL PRESIDENTE
59. RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE
60. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

1.2 Su tutte le questioni che si presentano nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga, da taluno dei Consiglieri, contestato.

ARTICOLO 2

Diffusione

2.1 Copia del regolamento è consegnata ai Consiglieri in occasione della seduta di insediamento.

2.2. Un esemplare del regolamento stesso deve sempre trovarsi nella sala delle adunanze a disposizione dei Consiglieri.

ARTICOLO 3

Luogo delle adunanze

3.1 Le sedute del Consiglio Provinciale si tengono, di norma, nell'apposita sala del "Palazzo della Provincia".

3.2 Il Consiglio, per comprovata esigenza, può riunirsi in altro luogo su determinazione del Presidente, il quale deve informarne i Consiglieri nell'avviso di convocazione. Le adunanze fuori dal Palazzo devono svolgersi in luoghi che garantiscano l'accesso al pubblico.

3.3 Nei giorni di seduta sarà esposta nel "Palazzo della Provincia, la bandiera nazionale ed il gonfalone della Provincia nella foggia di bandiera nonché la bandiera dell'Unione Europea.

ARTICOLO 4

Persone ammesse nella sala delle adunanze

4.1 Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

4.2 Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, ai funzionari, ai collaboratori ed agli ausiliari addetti, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

4.3 Potranno altresì partecipare, su invito, personalità estranee all'Ente.

4.4 Alla stampa è riservato un posto speciale nello spazio destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

ARTICOLO 5

Comportamento del pubblico

5.1 Il pubblico che, nell'apposito spazio della Sala consiliare ad esso riservato, presenza alle sedute, deve stare in silenzio e tenere un contegno rispettoso.

5.2 Qualora il pubblico turbi l'ordine della seduta, il Presidente avverte chi ne è la cagione e, se non ottiene ubbidienza o il disordine si presenta particolarmente grave, invita l'autore ad abbandonare la sala; se non gli è dato conoscere chi è l'autore, può far sgombrare l'aula, ricorrendo anche, ove necessario, alla forza pubblica.

5.3 L'espulso dall'aula non potrà rientrare durante la medesima seduta se non con l'assenso del Presidente.

5.4 Il Presidente, ove tema che stia per accadere qualche tumulto o atto di violenza nell'uditorio durante la seduta, può far intervenire la forza pubblica e, se del caso, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può chiedere l'allontanamento dei colpevoli.

5.5 Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e togliere la seduta.

5.6 Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso, se non oltre le transenne. Il contenuto comunque non deve essere offensivo.

5.7 Per il servizio d'ordine nell'aula il Presidente si avvale dell'assistenza del Comandante della Polizia Provinciale.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

ARTICOLO 6

Entrata in carica dei Consiglieri Provinciali e Presidenza del Consiglio

6.1 I Consiglieri Provinciali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquisiscono i diritti e le prerogative inerenti la carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. Ad essi si aggiunge il Presidente della Provincia in qualità di membro effettivo e con diritto di voto.

6.2 La durata in carica dei Consiglieri è prevista per legge. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

ARTICOLO 7

Convocazione del Consiglio neoeletto

7.1 La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia, neoeletto, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

ARTICOLO 8

Primi adempimenti del Consiglio

8.1 Nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Provinciale procede, secondo le norme di legge e dello Statuto:

- 1) alla convalida degli eletti a Presidente e a consiglieri provinciali, giudicando delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alle eventuali surrogazioni dei consiglieri rinunciatari o di coloro che non possono essere convalidati;
- 2) al giuramento del Presidente della provincia;
- 3) alla presa d'atto della comunicazione del Presidente della Provincia in ordine alla nomina del Vicepresidente e degli incarichi assegnati ai singoli consiglieri;
- 4) alla definizione degli indirizzi per le nomine;

8.2 Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

CAPO II

RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - CONVOCAZIONE E ALTRE NORME GENERALI

ART. 9

Sessioni e sedute

9.1 Il Consiglio si riunisce per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

9.2. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo assenza giustificata.

9.3. Le sedute sono convocate, a giudizio del Presidente, in modalità “in presenza” oppure “mista” (presenza presso la sede istituzionale dell’Ente e collegamenti in videoconferenza) o con la sola modalità in “videoconferenza” e sono disciplinate dal successivo art.17.

COMPETENZE DEGLI ORGANI

ARTICOLO 10

Attribuzioni del Presidente

10.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, fissa, il giorno dell'adunanza e predispone l'o.d.g. delle sedute su indicazione del Presidente della Provincia.

10.2 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, tutela la dignità ed i diritti dei Consiglieri, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulla quale si discute e si vota, indice la votazione, ne accerta, coadiuvato dagli scrutatori, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, il risultato, proclamandone l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

10.3 Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni, normalmente, non si può aprire discussione, né procedere a deliberazioni.

ARTICOLO 11

Attribuzioni dei Consiglieri

11.1 I Consiglieri Provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

11.2 Ciascun Consigliere eletto e designato a rappresentare l'Amministrazione Provinciale in seno ad enti o comitati, è tenuto a presentare, ogni anno, una relazione scritta sull'attività degli stessi e ne relazionerà anche al Consiglio in seduta da tenersi, in ogni caso, prima della discussione del Rendiconto annuale di gestione.

ARTICOLO 12

Il Consigliere delegato

12.1 Il Presidente può incaricare uno o più Consiglieri di riferire su questioni di interesse dell'Ente che meritino un approfondimento o una indagine particolare. In questo caso il Consigliere o i Consiglieri incaricati riferiranno al Consiglio in ordine al compito affidato.

12.2 Il Consigliere o i Consiglieri delegati si avvalgono, allo scopo, delle strutture dell'ente d'intesa con i dirigenti interessati.

ARTICOLO 13

I diritti ed i poteri dei Consiglieri

13.1 Ciascun Consigliere Provinciale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

13.2 Ogni Consigliere ha diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- c) di presentare istanza scritta e motivata di sindacato ispettivo o semplice richiesta, alla quale deve essere data risposta scritta entro 30 giorni, dal Presidente della Provincia. La risposta dovrà essere fatta pervenire al Consigliere richiedente entro il suddetto termine e di essa verrà fatta relazione a cura del Presidente della Provincia nella prima seduta utile del Consiglio.
- d) di ottenere, previa richiesta, copia della registrazione magnetofonica di cui alla seduta consiliare.

ARTICOLO 14

Accesso agli atti e alle informazioni per l'esercizio delle funzioni consiliari.

14.1 I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. L'istanza di accesso è avanzata in forma scritta all'URPEL o al Protocollo.

Per gli atti amministrativi formati si prevede una consegna in tempi brevi, comunque entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di atti preparatori o informazioni da acquisire presso i settori competenti, si prevede un termine di consegna non superiore a 10 giorni lavorativi. In caso di mancato adempimento o di ritardo che ritengono ingiustificato i Consiglieri segnalano il fatto, a tutela del proprio diritto, al Presidente. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

14.2 I Consiglieri hanno altresì il diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti dei consorzi, aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

14.3 Nel caso di atti preparatori, anche interni, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato.

14.4 Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti che siano comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa della Provincia. In caso di richiesta di elaborati la cui riproduzione comporti costi elevati quali progetti, piani, planimetrie etc., in ossequio al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, gli stessi potranno essere visionati presso l'Ente e potrà essere fornita la sola riproduzione su supporto digitale in versione PDF non modificabile.

14.5 Contro i provvedimenti del responsabile del procedimento, di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, è data facoltà al Consigliere interessato di proporre ricorso al TAR entro 30 giorni.

ARTICOLO 15

I doveri dei Consiglieri

15.1 I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

15.2 I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono ad almeno 3 sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

15.3 L'avvio di decadenza è disposto d'ufficio dal Presidente o su istanza di un Consigliere Provinciale ed è comunicata all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo per presentare osservazioni e giustificazioni per iscritto.

15.4 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale il quale decide sulle osservazioni e giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 16

Dimissioni dalla carica di Consigliere - surroga

16.1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale devono essere presentate per iscritto, dal Consigliere dimissionario, al Consiglio, nella persona del suo Presidente.

16.2 Le dimissioni sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surroga entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

16.3 Il seggio del Consigliere Provinciale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, ivi incluse le dimissioni, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 17

Convocazione del Consiglio Provinciale

19.1 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta dal Presidente che fissa il giorno dell'adunanza, con inviti scritti da trasmettere all'indirizzo della casella di posta elettronica provinciale istituita per ciascun consigliere, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non computato il giorno di spedizione che vale quale notifica. Nella convocazione viene indicata la modalità di svolgimento della seduta: in presenza, in video conferenza o in modalità mista. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno della seduta.

19.2 L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione.

19.3 Il Consiglio può essere convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta da parte di 1/5 dei Consiglieri in carica, contenente l'indicazione dell'oggetto e della proposta da iscrivere all'o.d.g. la quale dovrà essere depositata almeno 24 ore prima, presso l'ufficio del Segretario Generale, ai sensi del successivo art. 18. In tali casi il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

19.4 Qualora il Consiglio si riunisca, con lo stesso o.d.g. e con un unico avviso, possono essere fissate non più di tre sedute, in prima convocazione, in uno spazio temporale non superiore ai trenta giorni.

19.5 È sempre ammessa la convocazione d'urgenza con avvisi da recapitarsi ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 18

Ordine del giorno delle sedute ed avvisi al pubblico

18.1 Nell'ordine del giorno da inviarsi ai Consiglieri saranno distintamente indicati gli argomenti da trattarsi premettendo quelli di seduta pubblica a quelli di seduta segreta.

18.2 Nell'intervallo fra la consegna dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza tutti gli atti relativi ai suddetti argomenti rimarranno depositati presso l'Ufficio Affari istituzionali a disposizione dei Consiglieri.

18.3 Nessun argomento può essere sottoposto alla discussione ed alla deliberazione del Consiglio se non porta regolare iscrizione all'ordine del giorno.

18.4 Non possono essere sottoposte a deliberazione definitiva proposte che non siano state depositate almeno 24 ore prima nell'ufficio del Segretario Generale con tutti i documenti necessari per l'esame.

18.5 L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente o, secondo le modalità di cui al precedente art. 17, ad 1/5 dei Consiglieri in carica.

18.6 L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente e deve essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della prima seduta.

ARTICOLO 19

Deposito delle proposte e degli emendamenti

19.1 Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati presso l'ufficio del Segretario Generale almeno 24 ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dei pareri pervenuti. Copia delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'o.d.g. possono essere inviate ai Consiglieri.

19.2 Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono parimenti depositati presso l'ufficio del Segretario Generale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta o, nel caso in cui il giorno precedente alla seduta non sia lavorativo, o il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, ovvero non sia stato possibile provvedere all'invio della proposta di deliberazione ai Consiglieri, almeno 6 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta.

19.3 In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi, durante la discussione ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinate a rettifiche formali del testo o a modificazioni di lieve entità e i dirigenti appongano le attestazioni di legge.

19.4 Eventuali sub-emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione, sono posti in votazione solo se il Presidente lo consenta ed i dirigenti appongano le attestazioni di legge ove occorrenti.

19.5 Per quanto attiene agli emendamenti al bilancio si fa rinvio all'apposito regolamento di contabilità.

ARTICOLO 20

Dibattiti a carattere non deliberativo

20.1 Ogni Consigliere può proporre che, previa inserzione dell'oggetto all'ordine del giorno del Consiglio, con le modalità di cui all'art. 18, il Consiglio dibatta su fatti che interessano la comunità provinciale, anche aventi rilevanza nazionale, ma strettamente connessi con la realtà locale ed ai fini istituzionali dell'Ente, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione. In tali casi deve essere allegata una relazione.

20.2 Il Consiglio decide, sentito il proponente e un Consigliere che si opponga alla proposta.

20.3 Nei casi disciplinati dal comma 1 ogni Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.

20.4 È ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio della Provincia, né modifichino disposizioni contenute in atti già divenuti esecutivi.

ARTICOLO 21

Presidenza dell'adunanza

21.1 Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

21.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al VicePresidente e in mancanza al Consigliere anziano.

21.3 È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la più alta "cifra individuale" calcolata secondo i criteri previsti dalla legge elettorale. Qualora anche il Consigliere anziano sia assente o impedito si procede per scorrimento al consigliere successivo che ha riportato la cifra individuale più alta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'adunanza

22.1 Il Segretario Generale della Provincia è, per legge, Segretario dell'Organo consiliare; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il vicesegretario e, in mancanza di questi, il Consigliere più giovane d'età, che sarà chiamato, altresì, a fungere da Segretario delle sedute segrete, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o sia inammissibile la presenza del Segretario, o questi debba astenersi, ai sensi di legge.

22.2 Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari amministrativi e tecnici.

22.3 Il Segretario, su invito del Presidente dell'adunanza, fa l'appello nominale dei Consiglieri, verbalizza l'esito delle votazioni così come accertato dal Presidente e dagli scrutatori e proclamato dal Presidente registrando i voti favorevoli e contrari delle votazioni palesi, redige i processi verbali facendosi coadiuvare, ove occorre, dal Vice Segretario Generale e da altri funzionari dell'Amministrazione.

22.4 Il Segretario tiene nota dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta e degli assenti, nonché delle giustificazioni di questi eventualmente pervenute.

ARTICOLO 23

Pubblicità e segretezza delle sedute

23.1 Le sedute del Consiglio Provinciale sono, di regola, pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

23.2 Il Consiglio ha l'obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali di esse.

23.3 Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario, nonché il personale d'ufficio che il Presidente riterrà di far partecipare.

23.4 Il Presidente, qualora si ravvisino motivi di interesse della comunità, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale o in luogo diverso a seconda delle esigenze di carattere sociale. A tali sedute possono essere invitate ad intervenire personalità interessate ai temi da discutere. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni a carico della Provincia. Possono essere proposti o.d.g.

ARTICOLO 24

Apertura dell'adunanza

24.1 L'adunanza del Consiglio Provinciale si apre con l'appello nominale dei Consiglieri da parte del Segretario.

24.2 La seduta è dichiarata aperta se sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri assegnati, pari alla metà dei componenti oltre il Presidente (n. 6 su 11). Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti e la menzione delle assenze previamente giustificate.

24.3 Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al consiglio, quelle comunicazioni che non importino un atto deliberativo. Su tali comunicazioni non può essere aperta la discussione.

ARTICOLO 25

Uscita dei Consiglieri dall'aula

25.1 I Consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o perché non intendano partecipare a una votazione, devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota.

ARTICOLO 26

Numero legale e validità delle deliberazioni

26.1 Il Consiglio Provinciale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero degli aventi diritto al voto (n.6).

26.2 La circostanza di seconda convocazione deve essere notata sull'invito che si manda ai Consiglieri. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

26.3 Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

26.4 I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti. I nomi dei Consiglieri che abbiano dichiarato di astenersi sono annotati nel verbale della seduta così pure di chi ha espresso voto negativo.

26.5 Non si computano, invece, e non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni perché interessati secondo le norme di legge. I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione, dovranno allontanarsi dalla sala dell'adunanza e sostare nella sala retrostante fino al momento della conclusione e della proclamazione della votazione da parte del Presidente.

26.6 Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo che sia stato concluso l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso al Segretario.

26.7 Accadendo che, in una stessa seduta, il Consiglio si trovi in numero legale per talune deliberazioni e per altre no, deve adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale. Per gli altri oggetti si fa constare, nel processo verbale, che non si è stati in grado di deliberare per insufficienza del numero legale.

26.8 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta di voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata oppure quando per la nomina di persone sia richiesto il voto limitato o quando si debba garantire la rappresentanza della minoranza. In quest'ultimo caso devono essere indicati i candidati rispettivamente della maggioranza o della minoranza e sono eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

26.9 Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina di persone secondo quanto previsto al successivo art. 42.

26.10 In caso di votazione infruttuosa si procede per la rinnovazione del voto seduta stante e per una volta sola.

ARTICOLO 27

Verifica del numero legale

27.1 Il numero legale dei Consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma anche al momento delle votazioni.

27.2 Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure non, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto, anche oralmente da uno o più Consiglieri, - (ovvero ritenga egli stesso di farlo) - fermo che la discussione legale non potrà essere continuata e la verifica del numero legale non potrà farsi fino a che il Consiglio non stia per passare alla votazione.

27.3 Prima di ogni votazione, deve essere accertata la presenza dei Consiglieri nel numero legale prescritto dalla legge, anche mediante riscontro a video per i Consiglieri collegati da remoto. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta - salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi - è sciolta.

27.4 Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

ARTICOLO 28

Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni

28.1 Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, di norma, nomina tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni palesi e segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, ma tale nomina può aver luogo anche in occasione della prima votazione segreta.

28.2 La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

28.3 Gli scrutatori, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea, hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione per scrutinio segreto.

28.4 Le schede delle votazioni segrete vengono distrutte.

28.5 In caso di seduta in modalità video conferenza o modalità "mista" per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

28.6 Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici che garantiscano la segretezza del votante.

ARTICOLO 29

Comunicazioni dei Presidenti e dei Consiglieri

29.1 Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, senza che, questi, sia chiamato a deliberare su di esse.

29.2 Inoltre, ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazioni e per segnalare fatti o circostanze di grande importanza.

29.3 Il tempo a disposizione dei Consiglieri per gli interventi di cui sopra è di cinque minuti.

29.4 Eventuali ordini del giorno presentati sulle questioni di cui al comma 2, possono essere messi in votazione sempreché sull'ammissibilità vi sia l'assenso di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti.

29.5 Ogni componente può presentare o.d.g. attinente alla questione in oggetto prima che si chiuda la discussione generale, presentando alla Presidenza il testo sottoscritto. Ciascun componente può presentare un solo o.d.g. ed illustrarlo per non più di 5 minuti. Può essere ritirato sino a prima della sua votazione.

ARTICOLO 30

Ordine di trattazione degli argomenti

30.1 Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

30.2 Tuttavia, su proposta del Presidente o di un Consigliere, quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal consiglio in qualunque momento.

30.3 La proposta di inversione, se nessun Consigliere vi si oppone, se ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.

30.4 L'inversione non si può chiedere a discussione iniziata, salvo che la discussione stessa non metta in rilievo qualche circostanza che si riferisca ad altro argomento e ne richieda la risoluzione preventiva.

30.5 Salva la facoltà del Presidente o del Consigliere proponente di ritirare un oggetto iscritto all'o.d.g., gli oggetti possono essere rinviati ad altra seduta con votazione del Consiglio.

ARTICOLO 31

Discussione sui vari argomenti

31.1 La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente o, se del caso, del Consigliere delegato; ciò in particolare nel caso di mozione o di proposte d'iniziativa dei Consiglieri. Tali relazioni debbono essere mantenute nel termine di 10 minuti.

31.2 La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, qualora faccia parte del carteggio a disposizione dei Consiglieri.

31.3 Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

31.4 Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente: sarà però sempre concessa la parola per richiamo al regolamento, per proposte pregiudiziali o sospensive e per fatto personale.

31.5 L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più compiuto, senza divagare o trattare questioni estranee all'argomento in discussione. L'intervento non dovrà eccedere la durata di 5 minuti.

31.6 Il Presidente della Provincia, ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per le conclusioni - da contenersi anch'esse nel limite di 5 minuti - o per dichiarare se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati o, infine, per semplici spiegazioni di fatto.

ARTICOLO 32

Disciplina degli interventi

32.1 I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.

32.2 Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

32.3 A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

32.4 Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

32.5 Di norma i Consiglieri possono parlare solo una volta nel corso della discussione di un argomento. Possono intervenire una seconda volta nella discussione con il limite di 3 minuti, oltretutto per fatto personale, per dichiarazione di voto e nei casi di cui al successivo art. 35.

32.6 Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

32.7 Non può essere concessa la parola una volta iniziata la votazione, salvo che per preciso richiamo al regolamento.

ARTICOLO 33

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri

33.1 Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, durante o al termine della discussione, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

33.2 Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti. Esse possono, tuttavia, essere enunciate verbalmente nei loro termini essenziali. In tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle al voto del Consiglio previa apposizione dei pareri di rito, previsti per legge e fatto salvo quanto disciplinato al precedente art. 19.3.

33.3 Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

ARTICOLO 34

Dichiarazioni di improponibilità e di inammissibilità

34.1 Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione.

34.2 Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione. In tali casi il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione.

ARTICOLO 35

Fatto personale

35.1 È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni sostanzialmente contrarie a quelle effettivamente espresse o l'essere accusati di fatti che ledano l'onorabilità personale.

35.2 La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

35.3 Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve subito indicarne il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

35.4 Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

35.5 Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, introdurre prolissità nello svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 36

Questione pregiudiziale e sospensiva e mozione d'ordine

36.1 La questione pregiudiziale - cioè che un dato argomento non debba discutersi - e la questione sospensiva - cioè, che la discussione o deliberazione debba rinviarsi - possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

36.2 La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

36.3 In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale e di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse si svolge un'unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente e quindi un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

36.4 Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Nel caso invece in cui la questione pregiudiziale - o sospensiva - venga respinta, non possono più essere proposte per lo stesso argomento, sia pure con diversa motivazione.

36.5 La mozione d'ordine è il richiamo alla legge, al regolamento o l'intervento relativo all'ordine del giorno, o il rilievo sul modo o l'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla sua ammissibilità decide il Presidente e in caso di dissenso con il proponente decide il Consiglio senza discussione. L'illustrazione deve essere

contenuta nel tempo massimo di 5 minuti. La mozione ha la precedenza sulla questione principale.

ARTICOLO 37

Disciplina dei Consiglieri

37.1 I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

37.2 Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

37.3 Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

37.4 Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fomite.

In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

ARTICOLO 38

Chiusura della discussione

38.1 Esaurito il dibattito generale su ogni argomento in trattazione, quando nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

38.2 Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto, le quali sono di norma fatte dal Consigliere designato a tal fine.

38.3 Segue poi la votazione con le modalità indicate agli articoli successivi.

ARTICOLO 39

Chiusura della seduta consiliare

39.1 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

39.2 Parimenti, qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, il numero legale non sia quindi in grado di deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, che viene rinviata ad altra convocazione, conforme a legge.

39.3 La trattazione iniziata può peraltro proseguire come previsto all'art. 24 e seguenti.

39.4 Il Consiglio Provinciale, dietro motivata richiesta di un Consigliere può, in qualunque momento, dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano.

ARTICOLO 40

Comunicazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento

40.1 Allorché, all'ora stabilita per la conclusione della seduta del Consiglio, non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente propone l'aggiornamento della seduta al Consiglio che si esprime mediante votazione palese.

40.2 La determinazione del giorno in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente con il rispetto dei termini di convocazione.

40.3 Nel caso in cui l'aggiornamento abbia luogo per decisione del Consiglio a termini abbreviati ai Consiglieri assenti in quel momento, sarà inviato avviso telematico sulla casella di posta elettronica immediatamente o al massimo nelle successive 24 ore.

ARTICOLLO 41

Processo verbale delle adunanze

41.1 Di ogni adunanza è redatto dal Segretario che assiste alle sedute il processo verbale, che è firmato dal Presidente, e dallo stesso Segretario.

41.2 Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché della circostanza che la seduta sia svolta in presenza, in video conferenza o in modalità mista.

41.3 Ogni Consigliere ha diritto a far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni specifiche. In tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

41.4 Non può richiedersi l'acquisizione agli atti di documenti citati nel corso dell'intervento.

41.5 Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo sempre mediante dettatura o trasmissione degli stessi per iscritto.

41.6 I verbali devono, altresì, indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e di chi ha espresso voto negativo, e il nominativo degli scrutatori.

41.7 Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.

41.8 Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose per i consiglieri e per gli estranei o per le autorità;
- b) in dispregio alle leggi, o contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;

41.9 Quando vi siano lunghe discussioni su un determinato oggetto o in un'intera seduta, oppure quando trattasi di determinazioni dichiarate immediatamente eseguibili o vi sia urgenza di trasmissione ad enti ed organi, dei provvedimenti adottati, può essere fatto rinvio alla registrazione magnetofonica che viene acquisita agli atti e tiene luogo del verbale.

VOTAZIONI

ARTICOLO 42

Sistemi di votazione

42.1 L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta, o per alzata di mano, anche in caso di seduta in video conferenza o mista, mediante dispositivi informatici che consentono di accertare l'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

42.2 Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

42.3 Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova prima della proclamazione. Il Presidente decide del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

42.4 La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal Presidente o da ciascun Consigliere, prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio non vi si oppone.

42.5 Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

42.6 La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede da depositare nell'urna. Ciascun Consigliere scrive sulla scheda l'espressione del proprio voto, salvo che intenda votare scheda bianca.

42.7 Si procederà a schede segrete ogni qualvolta si tratterà della nomina di persone.

42.8 Dovrà procedersi alla votazione con schede separate quando si tratti di nomine ed uffici diversi.

42.9 La stessa norma sarà seguita quando si tratta di nomine di competenza consiliare di membri effettivi e supplenti relative a rappresentanti del Consiglio in seno ad Enti, Aziende, Istituzioni (Comitati).

42.10 Lo specifico regolamento per le nomine attribuite al Consiglio disciplina dettagliatamente i criteri e le modalità di nomina.

42.11 Nessun Consigliere può deporre una scheda a nome del collega assente, anche se l'assenza è momentanea.

42.12 Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. In caso di discordanza il Presidente può ordinare che la votazione venga ripetuta.

42.13 I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sono computati per determinare il numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non per determinare il numero dei votanti. Non si computano coloro che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare al voto.

42.14 Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, accerta la validità della votazione, procede allo spoglio delle schede, ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio della Provincia.

42.15 In caso di seduta in video conferenza o mista la votazione sia palese che quella segreta possono aver luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto della legge e del presente Regolamento.

42.16 Nella seduta in video conferenza nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino

problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati, ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio provinciale.

ARTICOL0 43

Ordine delle votazioni

43.1 L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- 1) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- 2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo determinato;
- 3) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- 4) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte. Nel caso di presentazione di più emendamenti sulla medesima questione, verranno votati con precedenza quelli per primi presentati antecedentemente a cominciare da quelli soppressivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
- 5) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta;
- 6) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

43.2 Sugli emendamenti dovranno essere resi i pareri di competenza del Segretario Generale, del Responsabile di struttura, e, ove occorra, del Responsabile della Ragioneria rispettivamente sotto il profilo di regolarità formale, regolarità tecnica ed in ordine agli aspetti contabili.

43.3 Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

ARTICOL0 44

Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

44.1 Terminata la votazione e riconosciuto e proclamati l'esito dal Presidente, s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali sia prescritto un quorum particolare di maggioranza.

44.2 Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

44.3 Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

44.4 Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

44.5 Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili.

44.6 Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; la votazione è inefficace e può essere ripetuta seduta stante una sola volta.

44.7 Le votazioni a scrutinio segreto possono essere ripetute nella stessa seduta.

ARTICOLO 45

Interventi nel corso della votazione

45.1 Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ARTICOLO 46

Annullamento o rinnovazione della votazione

46.1 Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

46.2 L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ARTICOLO 47

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

47.1 Ogni Consigliere può proporre interrogazioni, svolgere interpellanze e motivazioni su argomenti che interessano direttamente la vita e l'attività dell'Amministrazione e fare raccomandazioni.

47.2 A tal fine i Consiglieri possono consultare atti e documenti, prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

47.3 L'iscrizione all'o.d.g. delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo.

ARTICOLO 48

Interrogazioni

48.1 L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se s'intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni.

48.2 L'interrogazione deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e conciso.

48.3 Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve indicare se chiede risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

ARTICOLO 49

Svolgimento delle interrogazioni

49.1 Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza nella quale è posta all'o.d.g., l'interrogazione si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

49.2 Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

49.3 Le dichiarazioni del Presidente o del Consigliere all'uopo incaricato potranno dare luogo a replica dell'interrogante solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente non lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

49.4 Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario e soltanto, in caso di assenza o di rinuncia di questi, ad uno degli altri firmatari.

49.6 Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non pertinenti all'attività dell'Amministrazione.

49.7 Durante la trattazione dell'interrogazione è sufficiente la presenza degli interessati.

ARTICOLO 50

Interpellanze

50.1 L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente l'Amministrazione.

50.2 Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e l'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta.

ARTICOLO 51

Svolgimento delle interpellanze

51.1 Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 5 minuti.

51.2 Le dichiarazioni del Presidente o del Consigliere all'uopo incaricato potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.

51.3 Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della sua interpellanza, può convertirla in mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta consiliare.

51.4 Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrare spetta soltanto al primo firmatario e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

51.5 Se l'interpellante non si trova presente all'Adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata. Solo il primo intervenuto ha diritto alla replica.

51.6 Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

51.7 Non è ammessa la presentazione di interpellanze sullo stesso argomento di altra già iscritta all'o.d.g.

51.8 Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non pertinenti direttamente all'attività dell'Amministrazione.

ARTICOLO 52

Mozioni

52.1 La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voti su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretta ad accertare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione sull'argomento stesso.

52.2 Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 15 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Provincia e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.

52.3 Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti e sulla stessa si apre quindi la discussione come su ogni altro argomento all'o.d.g.

52.4 Le mozioni hanno precedenza sulle interrogazioni e interpellanze concernenti lo stesso argomento e verranno iscritte all'o.d.g. subito dopo gli oggetti.

ARTICOLO 53

Svolgimento della discussione sulle mozioni

53.1 Per la discussione sulle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 29 e 35, 37, 40, 42 del presente Regolamento.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE IN VIDEO CONFERENZA

ARTICOLO 54

Sedute di Consiglio Provinciale in modalità telematica

54.1 Le sedute mediante video conferenza sono svolte nel rispetto dei principi di preventiva pubblicità, trasparenza e tracciabilità.

ARTICOLO 55

Requisiti tecnici

55.1 La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione ed alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza, nei casi previsti, del Consiglio provinciale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

55.2 La piattaforma deve garantire che il Presidente ed il Segretario provinciale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

ARTICOLO 56

Partecipazione alle sedute

56.1 Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in video conferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

56.2 È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni delle presenti disposizioni.

56.3 Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o dell'Assemblea dei Sindaci è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ARTICOLO 57

Sedute dell'Assemblea dei Sindaci e delle Commissioni in modalità telematica

57.1 Le convocazioni alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e degli altri organismi costituenti articolazioni del Consiglio (Commissioni consiliari ove istituite), a cui si applica il presente Regolamento, possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 9 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque, la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

57.2 Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 41.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 58

Remissione al Presidente

58.1 Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Presidente o chi ne fa le veci, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga, da taluno dei Consiglieri, contestato.

ARTICOLO 59

Richiamo a leggi e disposizioni varie

59.1 Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alle leggi vigenti ed allo Statuto vigente.

ARTICOLO 60

Entrata in vigore del regolamento

60.1 Il presente regolamento che sostituisce ed abroga ogni contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.